

la Circolare 16 luglio 1998, n. 75967 indica i codici uffici giudiziari e i codici tributi:

Organismi a livello nazionale:

Corte Suprema di Cassazione: 4AE;
Tribunale Superiore Acque: 8AE;
Tribunale Militare di Sorveglianza: DAE;

Organismi a livello provinciale:

Corte Militare di Appello: Exx;
Tribunale Militare: Ixx; Corte di Appello: Hxx;
Tribunale di Sorveglianza: Nxx;
Tribunale Minorile: Pxx;
Ufficio Sorveglianza: Sxx;
Commissariato Usi Civici: Txx.

(i caratteri xx riportati nella tabella debbono essere sostituiti a seconda dei casi, con la sigla automobilistica della provincia di appartenenza);

Organismi a livello comunale:

Tribunale: 9BO (nuovo codice 9BX);
Pretura: 9°9;
Giudice di Pace: 9C3.

(Gli uffici a livello comunale avranno cura di aggiungere, ai tre caratteri del codice di appartenenza appena riportati, i quattro caratteri del codice nazionale del Comune ove l'Ufficio è ubicato, il cui elenco è disponibile sul sito *Internet* di questo Ministero);

recupero spese di giustizia codice 773T
multe inflitte dall'autorità giudiziaria codice 741T
somme destinate alla Casa Ammende codice 1AET

Con Circolare n dg DAG 12/08/2005.0012725.0 del 9 settembre 2005 Min. Giust. Dir.Gen.

Gist. Civile per i pagamenti con F23 sono stati istituiti i sub-codici, è stato sostituito il codice del Tribunale e si è proceduto alla ricognizione dei codici tributi relativi alla riscossione delle spese processuali e delle pene pecuniarie

L'utilizzo dei sub-codici, infatti, consentirà ai concessionari della riscossione di poter correttamente inviare i tabulati, contenenti le rendicontazioni dei pagamenti, ai corrispondenti uffici che hanno richiesto il versamento delle somme.

Sì ritiene, pertanto, opportuno richiamare l'attenzione di tutti gli uffici giudiziari sulla corretta compilazione del campo 6 del predetto modello F23. nei casi in cui il versamento sia effettuato su richiesta del medesimo ufficio (es. nell'attività di riscossione), ovvero, negli altri casi, sulla necessità di informarne gli utenti che effettuano i versamenti spontanei (es. nell' ipotesi di pagamento di somme a titolo di oblazione ovvero nell'ipotesi dei versamenti per la iscrizione a ruolo delle cause civili). La mancata indicazione del sub codice comporterà, infatti, l'inoltro delle rendicontazioni, dal concessionario all'ufficio giudiziario, senza specificazione del settore di competenza.

I sub-codici istituiti sono i seguenti:

RU Ufficio recupero crediti
RC Ufficio recupero crediti – settore civile
RP Ufficio recupero crediti – settore penale
RG Ruolo generale
CR Ufficio corpi di reato
EG Ufficio successioni
SF Sezione fallimentare

*E' stato, altresì, sostituito il codice ente del Tribunale 9BO, con il codice **9BX**, al fine di evitare la disfunzione verificatasi con l'erroneo uso della lettera "O" anziché del numero zero. Il codice 9BO rimarrà vigente limitatamente al tempo necessario per il complete adeguamento degli uffici.*

Il codice della soppressa Pretura circondariale, 9°9, è stato annullato.

Relativamente al settore del recupero crediti, si sottolinea che con la medesima risoluzione dell'Agencia delle Entrate sono stati istituiti tre nuovi codici tributo:

*il "**738T**", da utilizzarsi per il recupero delle spese processuali in luogo del precedente codice tributo 773 T*

*il "**772T**", da utilizzarsi per il recupero di pene pecuniarie (multe ed ammende) e sanzioni amministrative pecuniarie in luogo del precedente codice tributo 741T*

*il "**927T**", da utilizzarsi per il recupero di interessi relativi alle entrate non tributarie in luogo del precedente codice tributo 887T.*

Si ritiene utile riportare di seguito l'elencazione completa dei codici tributo da utilizzarsi per la riscossione curata dagli Uffici Recupero Crediti

Codici relativi alla riscossione curata dagli Uffici Recupero Crediti Entrate di natura non tributaria

	<i>Codice tributo F23</i>	<i>Codice Tributo esattoriale</i>
<i>- Recupero spese processuali</i>	738T	1B10
<i>- Recupero multe ed ammende</i>	772T	1E08
<i>- Proventi derivanti da multe ed ammende per violazioni alle disposizioni della legge doganale – Art. 13 L 907/42</i>	774T	In corso di attribuzione
<i>-Proventi derivanti da multe ed ammende per definizioni di procedimenti penali in materia di dogane ed imposte sulla produzione e sui consumi – DPR 43/73 e D.lfcs04//95</i>	775T	In corso di
attribuzione		
<i>- Cassa depositi e prestiti –Cassa ammende</i>	1AET	1EQ2
<i>- Foglio Annunci legali</i>	CxxT	1E26
<i>- Ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori</i>	9B4T	1E25
<i>- Cassa Previdenza Avvocati e Procuratori</i>	961T	1B23

- Interessi sui crediti delle amministrazioni dello Stato	927T	1E30
- Entrate eventuali dei Ministero del Tesoro	89 7T	1E41

Codici entrata di natura tributaria

	Codice tributo F23	Codice Tributo Esattoriale
- Contributo Unificato	7S0T	1E03
- Imposta di registro	109T	1B01
- Imposta di bollo	456T	1E03
- Imposta, ipotecaria	649T	1E06
- Imposta catastale	737T	1E48
- Tassa ipotecaria	778T	1E11
- Tassa 10% su percentuale spettante agli Ufficiali giudiziari	763T	1E09
- Diritti di cancelleria e segreteria giudiziaria	943T	1E21
- Interessi su tasse ed affari	731T	1E07
- Tributi speciali	964T	1E24

Come noto, il codice 9B4T (Ufficiali giudiziari aiutanti e coadiutori) deve essere abbinato ad un codice territoriale. Quest'ultimo, nelle ipotesi in cui gli importi prenotati a debito per le notifiche devono essere recuperati in misura intera, come avviene nel settore civile, deve essere quello corrispondente alla sede degli ufficiali giudiziari che hanno operato la notifica (es. Roma H501).

In materia penale, ove viene recuperato un importo forfettario unitario, come disciplinato dal D.M. 347/89, ora sostituito da] D.M. 285/2002. la quota di diritti spettante agli ufficiali giudiziari (pari al 50% degli importi indicati nella prima colonna della tabella allegata al D.M. 285/2002), che si riscuote con il codice 9B4T, dovrà riportare il codice territoriale corrispondente all'ufficio giudiziario che cura il recupero del credito. La restante quota degli importi indicati nella tabella allegata al D.M. 285/2002, dovrà essere riscossa con il codice tributo 738T.

In materia civile, le spese forfettarie per le notifiche a richiesta d'ufficio, (art 30 TU) dovranno riscuotersi con il codice tributo 73 8T.

Per ciò che concerne i versamenti spontanei non vi sono variazioni, pertanto:

A) per le somme pagate a titolo di oblazione (arti 162 e 162 bis c.p.), quanto alla pena pecuniaria, si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 741T. mentre per le spese processuali si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 773T;

B) per il versamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, effettuato ai sensi degli artt, 9 e ss. del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, si dovrà continuare ad utilizzare il codice tributo 941T.

Infine, relativamente alla fase della riscossione mediante iscrizione a ruoto, si sottolinea che la procedura di ricognizione dei relativi codici tributo è ancora in corso. Per tale motivo, si invitano

gli uffici dei recupero crediti a segnalare a questa Direzione Generale la necessità di eventuali codici esattoriali ulteriori, rispetto a quelli attualmente utilizzati.

Si rende noto, tuttavia, che, allo stato, non si è proceduto ad alcuna soppressione di codici esattoriali; quest'ultima, eventualmente, sarà effettuata e resa nota non appena sarà completata la revisione dell'intera fase della riscossione mediante ruolo.